

- Accesso attività ricettive alberghiere “Carico e scarico clienti”.**
- Panche e Piani di Appoggio.**
- Portabiciclette.**
- Occupazioni per abbattimento delle barriere architettoniche o adeguamento normativa di sicurezza antincendio di strutture ricettive.**
- Occupazioni asservite all’attività di noleggio.**
- Distributori automatici.**
- Attrezzature di supporto alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande compresi sostegni per prodotti alimentari**
- Occupazione per deposito rifiuti asservite ad attività produttive.**
- Altre occupazioni** _____

asservita all’esercizio di (indicare la tipologia): _____

all’insegna _____ sito

in via _____ n. _____

oppure

a fronte / in adiacenza dell’edificio sito in via _____ n. _____

L’occupazione sarà effettuata mediante la posa di (indicare le attrezzature mobili che si intendono collocare; in caso di vasi e piante ornamentali indicare il numero e le relative dimensioni):

Per una superficie complessiva di mq.

Per il periodo:

- Quinquennale**
- Decennale (ammesso solo per DISSUASORI DI SOSTA)**
- Stagionale: dal _____ al _____.**

Alassio, lì _____

Firma _____



Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, la presente deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, da terzi o inviata telematicamente.

Informativa ai sensi dell’art.13 del reg. (UE) 2016/679 – GDPR – i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

ALLEGATI ALLA DOMANDA:

IN CASO DI RINNOVO:

- Concessione in originale.**
- Copia documento d’identità in corso di validità.**

IN CASO DI RILASCIO, AMPLIAMENTO, ECC.:

- N. 1 planimetria in scala 1:100 raffigurante l’occupazione richiesta a firma di tecnico abilitato.**
- Copia documento d’identità in corso di validità.**

- ❑ Solo per occupazione per deposito rifiuti: planimetria in scala 1:100 raffigurante l'occupazione richiesta e documentazione fotografica della tipologia di contenitori e degli elementi di arredo/frangivento/fioriere coordinati con l'arredo urbano e il contesto urbanistico circostante da sottoporre all'approvazione della G.C.

N.B.: Al momento del rilascio della concessione, sarà necessario produrre n. 1 marca da bollo € 16.00 oltre a quella apposta, mediante dichiarazione assolvimento dell'imposta di bollo presente sul sito.



Stralcio Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Art. 36 - Criteri per il rilascio delle concessioni permanenti e temporanee

1. Disposizioni di carattere generale:

- le occupazioni devono rispettare le norme inderogabili previste del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
- deve essere assicurato il transito dei mezzi di soccorso e dei disabili, qualora l'occupazione insista su marciapiedi dovrà essere sempre garantita una corsia minima di mt. 1,50 per il transito pedonale;
- per le occupazioni insistenti su ZTL dovrà sempre essere garantito il transito agli aventi diritto e la sicurezza degli utenti della strada;
- a norma di quanto disposto dall'art. 20 del codice della strada, nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada e relative pertinenze (collocazione aiuole lato esterno del marciapiedi, etc.) è ammessa l'occupazione dei marciapiedi anche nella porzione non in adiacenza ai fabbricati purché sia garantita la predetta corsia minima di mt. 1,50 per il transito pedonale;
- il Comando Polizia Locale, nel rilasciare il parere richiesto dai competenti uffici, verifica anche la sussistenza delle predette condizioni.

2. Disposizioni particolari:

a) Occupazioni ad uso espositori merci e pubblicitari:

Criteri ordinari:

- L'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita per una sporgenza massima di mt. 1,00.
- L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli;
- L'esposizione di prodotti alimentari dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitario e di sicurezza alimentare, le occupazioni devono essere poste ad almeno mt. 0,50 da terra, con strutture decorose, non è ammesso l'utilizzo di cassette posate al suolo quale supporti.

Criteri per le zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica:

- Nelle zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica come di seguito aggiornate: c.d. "Budello" e adiacenze identificato come segue: via XX Settembre, via Vittorio Veneto e via Brennero, via Roma fino all'intersezione con via Boselli esclusa, piazzetta Ferrero e piazza Matteotti, piazza Airoldi – Durante, Piazza Partigiani, piazzetta Sisto Pelle, via Gramsci, via Garibaldi, via Torino, via Volta, Via Milite Ignoto, via Cavour, via Don Minzoni, non è ammesso il rilascio di concessioni di suolo pubblico ad uso espositori merci mobili nonché l'esposizione di merce affissa a tende, chiodi o altri sostegni non in sintonia con l'arredo urbano delle attività di riferimento, fatto sempre salvo il decoro urbano dei luoghi di interesse paesaggistico.
- Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle occupazioni ad uso espositori merci mobili asserviti alle attività di Edicola, Libreria e Tabaccheria, agli espositori pubblicitari e agli espositori alimentari;
- L'esposizione di prodotti alimentari deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le occupazioni devono essere poste ad almeno mt. 0,50 da terra,
 - gli espositori e i contenitori di prodotti alimentari devono essere realizzati in legno o ferro o similari metallici coordinati con il contesto ambientale circostante;
 - Non è ammesso l'utilizzo di cassette posate al suolo quale supporti;
 - È vietato l'utilizzo di contenitori e/o espositori in plastica.

- È consentito il solo utilizzo di “Bacheche espositive fisse” come disciplinate dal vigente “Piano di riqualificazione del nastro commerciale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/1996, previo ottenimento dei prescritti titoli ai sensi della vigente normativa edilizia – urbanistica e ambientale.
- In ogni caso le occupazioni di cui alla presente lettera non devono compromettere la visibilità delle attività produttive confinanti e/o limitrofe.
- Disciplina transitoria per le occupazioni esistenti nella predetta area di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica: Le concessioni in corso di validità alla data di approvazione delle suddette disposizioni particolari per le aree di pregio, potranno essere mantenute fino a scadenza della concessione originaria, non rilevando eventuali proroghe disposte per situazioni emergenziali.
- È fatta salva la possibilità di proroga eccezionale delle stesse demandata ad atto di indirizzo della Giunta Comunale per sopravvenute situazioni di emergenza (emergenza sanitaria, eventuali problematiche di lavori pubblici su aree, ottenimento titoli edilizi, calamità naturali, etc.).

b) Occupazioni ad uso vasi e fioriere:

Le occupazioni con funzioni di decoro e quelle per garantire gli accessi, insistenti direttamente sulla strada, di abitazioni, stabili ed esercizi vari, sono concesse a chiunque ne faccia richiesta, a condizione che l’occupazione ricada a fronte dell’esercizio o abitazione e sia posta in prossimità alla stessa.

Qualora sul marciapiede non permanga il passaggio minimo di mt. 1,50 è ammessa anche su sede stradale.

In ogni caso la profondità massima dell’occupazione è di mt. 0,60.

Criteria per le zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica:

Nell’area di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica come identificata alla precedente lettera a), è ammesso il rilascio di vasi e fioriere a condizione che siano coordinati sotto il profilo estetico con il contesto urbano circostante e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente.

c) Occupazioni con dissuasori di sosta:

È concessa la posa di occupazioni con vasi o dissuasori di sosta, “archetti” o tipologie similari conformi alle disposizioni di cui al vigente codice della strada e regolamento di esecuzione, in prossimità e/o sulle proiezioni esterne sul suolo pubblico dei passi carrai regolarmente autorizzati; i vasi o dissuasori non possono avere un diametro superiore a mt. 0,60, per gli archetti e tipologie similari le dimensioni massime sono mt. 1,00 di profondità.

d) Occupazioni per accessi ad attività ricettive alberghiere:

Possono essere concesse esclusivamente ai titolari di attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, come definite dalla vigente normativa regionale, dotate di capacità ricettiva superiore a 10 posti letto, porzioni di suolo pubblico, delimitato da vasi o altri elementi di arredo, finalizzato al miglioramento dell’accessibilità dei clienti alle strutture ricettive, consentendo la sosta dei veicoli limitatamente alle operazioni di carico e scarico.

Il rilascio delle concessioni deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le occupazioni devono insistere entro le proiezioni ortogonali degli esercizi di riferimento;
- i vasi e/o altri elementi di arredo devono avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l’arredo urbano presente nella zona;
- è consentito il rilascio delle predette concessioni anche nell’ipotesi che le stesse ricadano su aree destinate a parcheggio, in detta fattispecie l’occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di due stalli di sosta auto e comunque non superiore a mt. 10,00 in lunghezza. È ammesso l’accorpamento di più occupazioni a favore di diverse strutture ricettive in una unica sempre a servizio di più strutture, in detta ipotesi non si applicano i limiti dimensionali e di stalli di sosta sopra indicati.

Qualora le attività ricettive insistano in zone ove non è possibile riservare aree nelle proiezioni delle stesse per motivazione tecniche (mancanza fisica di spazio, carenza di posti auto pubblici rispetto a quelli riservati) e/o amministrative (zone pedonali o di difficile/pericolosa accessibilità viabilistica) è ammesso il rilascio di concessioni nelle immediate vicinanze delle stesse, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i vasi e/o altri elementi di arredo devono avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l’arredo urbano presente nella zona;
- è consentito il rilascio delle predette concessioni anche nell’ipotesi che le stesse ricadano su aree destinate a parcheggio, in detta fattispecie l’occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di due stalli di sosta auto e comunque non superiore a mt. 10,00 in lunghezza. È ammesso l’accorpamento di più occupazioni a favore di diverse strutture ricettive in una unica sempre a servizio di più strutture, in detta ipotesi non si applicano i limiti dimensionali e di stalli di sosta sopra indicati;
- qualora l’area richiesta in concessione ricada nelle proiezioni di attività produttive titolate a richiedere occupazioni di suolo pubblico – anche di diversa tipologia dalla presente – all’istanza dovrà essere allegato nulla osta dei predetti frontisti.

- Le concessioni di cui alla presente lettera sono soggette a sospensione di validità nei periodi di chiusura superiore a 30 gg della struttura ricettiva alla quale sono asservite con obbligo, a carico dei concessionari, di rimuovere gli elementi di delimitazione delle occupazioni.

e) Occupazioni per posa panche e piani di appoggio:

- Le concessioni per posa panche e piani di appoggio possono essere rilasciate ai titolari di attività alberghiere ed extralberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali alimentari, acconciatori, estetiste.
- Il rilascio delle concessioni deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le panche e i piani di appoggio devono essere collocate in adiacenza agli esercizi di riferimento ed entro le proiezioni ortogonali degli stessi;

- le panche e i piani di appoggio devono avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l'arredo urbano presente nella zona;

- la sporgenza massima è di mt.1,00.

f) Occupazioni per posa di portabiciclette:

Ai titolari di attività alberghiere, extralberghiere e commerciali attinenti la vendita e/o noleggio di biciclette normali ed elettriche, monopattini e similari mezzi di trasporto possono essere rilasciate concessioni per posa portabiciclette sia su aree pedonali/ZTL sia su aree destinate a parcheggio, in detta ipotesi l'occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di uno stallo di sosta e la stessa dovrà essere delimitata e mantenuta dal titolare della concessione.

È altresì consentito il rilascio di concessioni per l'occupazione del suolo per la posa di portabiciclette e/o noleggio di biciclette normali ed elettriche, monopattini e similari mezzi di trasporto possono anche a richiesta dei titolari di attività produttive diverse da quelle indicate nel comma precedente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione sia ubicata nelle proiezioni ortogonali dell'attività produttiva e ricada su area libera non destinata a parcheggio;

- La tipologia del portabiciclette dovrà essere coerente con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona;

g) Occupazioni per abbattimento delle barriere architettoniche o adeguamento normativa di sicurezza antincendio di strutture ricettive:

È consentito il rilascio di concessioni per l'occupazione di limitate porzioni di suolo pubblico (massimo mq. 10,00) per la collocazione di rampe per disabili, ascensori, servoscale e similari attrezzature, al fine di attuare l'abbattimento delle barriere ovvero per la collocazione di scale di emergenza e strutture similari per l'adeguamento alla normativa antincendio, ove sia dimostrato che non si possa ragionevolmente ricorrere ad altre soluzioni all'interno degli edifici o mediante l'utilizzo di spazi privati. È comunque fatta salva l'acquisizione successiva dei titoli previsti dalla vigente normativa edilizio-urbanistica e ambientale.

i) Occupazioni asservite ad attività di noleggio:

È consentito il rilascio di concessioni per agevolare le operazioni di noleggio veicoli da parte di noleggiatori regolarmente autorizzati, l'occupazione massima assentibile è pari alle dimensioni di uno stallo di sosta e la stessa dovrà essere delimitata e mantenuta dal titolare della concessione.

j) Occupazioni per distributori automatici:

Ad esclusione delle zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica, come definite alla precedente lettera a), è ammesso il rilascio di concessioni per posa "distributori automatici per vendita" asserviti ad attività commerciali e di somministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere generale di cui al comma 1° e delle seguenti prescrizioni particolari:

- L'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita;
- L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli;
- La superficie massima concedibile è di mq. 10,00;
- Le attrezzature devono essere coerenti con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona;
- Devono essere sempre rispettate le prescrizioni di sicurezza e igienico sanitarie.

k) Occupazioni per attrezzature di supporto alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande:

È ammesso il rilascio di concessioni per posa "di attrezzature di supporto alla somministrazione/vendita di alimenti e bevande" quali banchi di appoggio, banchi frigo, spillatrici bevande etc., asservite ad attività commerciali alimentari, artigianali alimentari e pubblici esercizi di somministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere generale di cui al comma 1° e delle seguenti prescrizioni particolari:

- L'occupazione deve ricadere nelle proiezioni ortogonali dell'esercizio al quale è asservita;

- L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli;
- La superficie massima concedibile è di mq. 10,00;
- Le attrezzature devono essere coerenti con il contesto ambientale e l'arredo urbano della zona;
- Devono essere sempre rispettate le prescrizioni di sicurezza e igienico sanitarie.

I) Occupazione di suolo pubblico asservite ad attività produttive per deposito temporaneo contenitori per rifiuti

È ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico comunale per la posa temporanea di rifiuti da parte di attività produttive sprovviste di aree interne al locale idonee sotto il profilo igienico-sanitario e separate dai locali di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande, previo parere favorevole sotto gli aspetti della viabilità del Comando P. M. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le aree dovranno essere delimitate da elementi di arredo/frangivento/fioriere coordinati con l'arredo urbano e il contesto urbanistico circostante e non dovranno avere dimensioni superiori a mq. 2,00;
- b) È onere dei concessionari mantenere sempre pulite e in condizioni decorose le aree concesse;

È demandata alla Giunta comunale la valutazione della tipologia di contenitori utilizzabili e la durata delle concessioni da coordinarsi con le diverse modalità di conferimento rifiuti.

3. Altre occupazioni:

a) La Giunta Comunale può emanare atti di indirizzo a carattere generale per disciplinare occupazioni diverse da quelle sopra elencate ovvero per stabilire particolari condizioni per l'occupazione del suolo anche nelle tipologie sopra descritte in presenza di aree di particolare pregio ovvero in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi particolari, lavori pubblici, e similari; con il predetto atto viene stabilita anche la durata massima delle concessioni.

b) Nel rispetto dei criteri suddetti e delle disposizioni particolari eventualmente individuate dalla Giunta Comunale, il Dirigente del settore competente, previo ottenimento del parere del Comando Polizia Municipale e di altri eventuali nulla osta ove previsti, provvede al rilascio del titolo concessorio, corredato da planimetria a firma di tecnico abilitato prodotta dal richiedente.